



**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**

lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria

La Giudice del Lavoro,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17 dicembre 2024 ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

**esaminati** gli atti e i documenti di causa;

**rilevato**, quanto all'eccepito difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, che la ricorrente ha lamentato unicamente un errato scorrimento della graduatoria da parte del Ministero convenuto, si da determinare la giurisdizione del Giudice adito in ossequio al principio di diritto espresso dalla Suprema Corte secondo cui *"In tema di scorrimento di graduatoria la Suprema Corte ha osservato che "può dirsi ius receptum (vedi da ultimo, Cass. 20/10/2017, n. 24878, e Cass. Sez. Un. 29/12/2016, n. 27460) che i candidati utilmente collocati in una graduatoria finale di un concorso pubblico ancora efficace possono ricorrere alla giurisdizione del giudice ordinario nel caso in cui possano vantare un diritto perfetto all'assunzione, derivante da una decisione dell'Amministrazione di coprire i posti vacanti mediante scorrimento della precedente graduatoria e la contestazione abbia ad oggetto le modalità di attuazione dello "scorrimento" della graduatoria del concorso espletato; 3.1.- al contrario, se la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto è consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso, la contestazione investe l'esercizio di un potere autoritativo dell'Amministrazione, al quale corrisponde una situazione di interesse legittimo del singolo candidato idoneo, la cui tutela spetta al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 (vedi per tutte: Cass. Sez. Un. 28/5/2013, n. 13177, con ampi richiami; Cass. Sez. Un. 6/5/2013, n. 10404; Cass. Sez. Un. 31/10/2012 n. 18697)"* (Cass. Sez. Un., Ordinanza n. 21607 del 22/08/2019, Rv. 654843 - 01);

**esaminata** altresì l'eccezione preliminare di mancata integrità del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti che, seppur titolari di punteggio inferiore rispetto alla ricorrente, sono stati immessi in ruolo nella regione Lombardia, con decorrenza settembre 2024 e con successivi scorrimenti di graduatoria per la scuola primaria;

**rilevato** che, anche di recente, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di osservare come *"in tema di selezioni concorsuali, la pretesa con cui un docente di ruolo della scuola pubblica richiede il trasferimento in altra provincia, sulla base delle procedure previste dalla normativa di legge e dalla contrattazione collettiva, ha natura di azione di adempimento, alla cui introduzione è sufficiente la deduzione dell'inosservanza di regole di scelta favorevoli a tale docente e cui la P.A. era vincolata, mentre la questione in ordine alla effettiva spettanza di quel posto proprio a chi agisce*



*e non ad altri concorrenti attiene al diverso piano della fondatezza nel merito o della prova e va definita sulla base dell'intero materiale istruttorio, acquisito o legalmente acquisibile in causa, ferma restando la necessità di integrare il contraddittorio con tutti i candidati concorrenti rispetto a quel medesimo posto e di coloro cui esso sia stato in concreto attribuito" (Cass., n. 36356 del 2021)" (Cass., n. 1850 del 2023);*

**ritenuto**, pertanto, necessario integrare il contraddittorio nei confronti dei 14 docenti, vincitori del concorso per la docenza nella scuola primaria ai sensi dell'art. 59 comma 11 D.L. n. 73/2021 s.m.i, i quali, seppur titolari di punteggio inferiore rispetto a quello vantato dalla ricorrente, sono stati assegnati, con decorrenza settembre 2024 e con successivi scorrimenti di graduatoria, su uno dei 44 posti riservati per la Provincia di Brescia, classe di concorso EEEE;

**visto** l'art. 102 c.p.c.;

### **DISPONE**

che parte ricorrente provveda ad integrare il contraddittorio nei confronti dei controinteressati come sopra individuati entro il termine perentorio del 20 gennaio 2025;

### **FISSA**

udienza **da remoto** al **30 gennaio 2025, ore 12:00** per prosecuzione del giudizio, con collegamento al seguente link d'udienza [https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting\\_OWFmMDg0YTItNzk5MS00YmJmLTg4ZTZtZTZQ3NDhmZDdiNTQ3%40threac.v2/0?context=%7b%22id%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%228df10bb4-001b-4015-9737-15476113e02a%22%7d](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWFmMDg0YTItNzk5MS00YmJmLTg4ZTZtZTZQ3NDhmZDdiNTQ3%40threac.v2/0?context=%7b%22id%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%228df10bb4-001b-4015-9737-15476113e02a%22%7d)

### **INVITA**

I controinteressati a depositare eventuale memoria di costituzione entro il giorno 29 gennaio 2025.

Si comunichi.

Brescia, 30/12/2024

la Giudice

Natalia Pala

